



13183/09

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

PRIMA SEZIONE CIVILE

REG. COMP.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 2690/20

Dott. MARIO ADAMO

- Presidente - Cron. 13183

Dott. GIUSEPPE SALME'

- Consigliere - Rep.

Dott. ONOFRIO FITTIPALDI

- Rel. Consigliere - Ud. 05/02/2009

Dott. LUIGI SALVATO

- Consigliere - cc

Dott. ALBERTO GIUSTI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione
presente provvedimento
omettere le generalità
altri dati identificativi

ORDINANZA

sul ricorso 2690-2008 proposto da:

TUTTE LE

N.U. [] , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARTE

a norma dell'art.

ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato ZINI

Id. lgs.196/03 in qua

EUGENIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ZISA

disposto d'ufficio

a richiesta di par

MARIO, giusta procura in calce al ricorso per

imposto dalla leg

regolamento di competenza;

IL CANCELLIERE

Luca Faccini

- ricorrente - []

contro

M.A. [] ;

2009

1084

- intimata -

avverso l'ordinanza R.G. 1231/07 del TRIBUNALE di

FERRARA del 16.12.07, depositata il 18/12/2007;


udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 05/02/2009 dal Consigliere Relatore

Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

per il ricorrente è solo presente l'Avvocato Mario
Zisa;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la
competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna,
con le conseguenze di legge.



Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto, con atto notificato il 22 gennaio 2008, da N.U. [redacted], avverso l'ordinanza del G. I. del Tribunale di Ferrara del 16-18 dicembre 2007 comunicata il 24 dicembre 2007, resa, nel procedimento pendente fra M.A. [redacted] ed esso N. [redacted] avente ad oggetto la determinazione del contributo al mantenimento dei loro figli naturali riconosciuti, ^{che} disattesa l'eccezione d'incompetenza (a favore invece di quella del Tribunale per i Minorenni di Bologna) sollevata dal N. [redacted], ritenendo che l'entrata in vigore della l. 54 del 2006 non abbia delineato una competenza generale ed esclusiva dei Tribunali per i Minorenni, ha assunto provvedimenti nel merito provvisori ed urgenti;

visti i motivi sviluppati dal ricorrente;

rilevato come la controparte non abbia depositato memoria, vista la richiesta del P.G. in data 10 giugno 2008, di accoglimento del ricorso;

ritenuto il fondamento del ricorso, in quanto, come già affermato da questa Corte "La legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l'art. 317-bis cod. civ., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà

del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi dell'unione di fatto, sicché la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ., "in parte qua" non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e all'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati artt. 155 e ss. cod. civ., ha peraltro determinato - in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio"

rilevato come, dall'accoglimento del ricorso, conseguano la cassazione del provvedimento impugnato e la dichiarazione di competenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna &


ricorrono evidenti motivi collegati alla natura della controversia, per la compensazione delle spese .

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna. Compensa le spese.

Così in Roma deciso nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l'esame preliminare dei ricorsi I sezione civile del 5 febbraio 2009

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 8 GIU. 2009
IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE
Luca Passinetti

